



COMUNE DI GIOVINAZZO

Provincia di Bari
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

N. 33

Data 6.5.2013.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

COPIA

N. 235 del - 9 MAG. 2013

Oggetto: Affidamento del servizio di gestione delle aree a pagamento, senza custodia a cooperativa sociale di tipo B. - Approvazione Capitolato Speciale d'Appalto e schema di convenzione

Emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151 comma 4°, 183 comma 9° D.Lgs.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE:ll.);
- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.Lgs.vo n. 165 del 30.3.2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della Delibera di Giunta Comunale n. del di approvazione del PEG;
- Della delibera di Consiglio Comunale n. del di approvazione del bilancio di previsione
- Del provvedimento Sindacale del 31/08/2012

PREMESSO che con Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 26/04/2013, si provvedeva all'individuazione delle aree da destinare a sosta a pagamento, senza custodia, nelle zone di seguito elencate:

ZONA "A": Piazza Vittorio Emanuele -Piazza Vittorio Emanuele tratto compreso tra via Cappuccini, Corso Amedeo fino all'ingresso dell'Istituto Vittorio Emanuele II (area di nuova istituzione) - via Marconi - via A. Gioia - via Bari - via Molfetta - Piazza Garibaldi - via Cappuccini - Corso Amedeo.

ZONA "B": Lungomare Marina Italiana fino a Località Trincea.

ZONA "D" delimitata dal seguente perimetro: via Crocifisso - via De Turcolis - Lungomare Marina Italiana - Piazza Porto. (area di nuova istituzione)

ZONA "E" delimitata dal seguente perimetro: via Papa Giovanni XXIII - via Elefante - via Fossato - Piazzale Leichardt - Lungomare Esercito Italiano angolo via Palestro, via Bari angolo via Palestro via Dogali angolo via Palestro. (area di nuova istituzione).

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 77 del 26/04/2013, con la quale si stabiliva di provvedere all'affidamento, del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento senza custodia ad un soggetto terzo da selezionare tra le cooperative sociali di tipo B ai sensi dell'art 5 della L.8.11.1991 n. 381, per la durata di mesi 6 (sei) data l'urgenza di provvedere nelle more dell'espletamento di una procedura concorrenziale;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n 213 del 3/5/2013 con cui è stato approvato il noleggio e manutenzione ordinaria di parcometri Parkeon, modello Stelio per il controllo di aree di sosta a pagamento con relativo schema di convenzione da affidare alla ditta S.I.S. Parking Service System S.r.l.;

RITENUTO di gestire il servizio delle aree di sosta a pagamento senza custodia mediante affidamento ad una Cooperativa sociale di tipo B;

VISTO che, l'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, a mente del quale "le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo e qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa, ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto anche della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto";

ACCERTATO che, non è attiva convenzione CONSIP per beni comparabili con quelli oggetto di acquisizione;

VISTO che, ai sensi dell'art.125, comma 11, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 "Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento";

DATO ATTO che, al fine di accelerare per quanto possibile l'iter amministrativo dell'intervento, si ritiene opportuno procedere con urgenza all'affidamento ad una Cooperativa sociale di tipo B presente sul Territorio Comunale stante l'indisponibilità di prosecuzione del servizio richiesto dell'attuale gestore, giusta nota prot.8350 del 17 aprile 2013;

CONSIDERATO che i tempi per una procedura di evidenza pubblica per un affidamento del servizio pluriennale sarebbero tali da far presupporre una soluzione di continuità nel servizio di che trattasi che si è rilevato in questi anni particolarmente utile agli interessi della Città, sia sotto l'aspetto del traffico cittadino che viene disciplinato in maniera più ordinata e regolare, sia sotto l'aspetto economico vista la non trascurabile incidenza che i proventi del servizio assicurano al bilancio comunale che in caso contrario denuncerebbe una minore entrata;

VISTA la nota del 24/04/2013 a mezzo e-mail, con la quale si richiedeva alla Regione Puglia, (Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione) l'elenco aggiornato delle Cooperative di tipo B presenti sul Territorio Comunale;

VISTA la nota prot. n. 8808 del 24/04/2013, con la quale la Regione Puglia, comunicava che nella sezione "B" dell'Albo Regionale risultano iscritte le seguenti Cooperative sociali con sede nel Comune di Giovinazzo:

- **MEDITERRANEA**, con sede alla via Marsala n. 5, iscritta con D.D. 457/95 al n. 11 dell'Albo Regionale.
- **H.E.I.S.- Albero Vivo**, con sede alla via A. Gioia n. 119, iscritta con D.D. 198/01 al n. 186 dell'Albo Regionale.

VISTA la nota prot. n. 505/P.M. del 29/04/2013, notificata alla Cooperativa sociale **MEDITERRANEA** con sede in Giovinazzo alla via Marsala n. 5 al n. 1095 del 30/04/2013;

VISTA la nota prot. n. 506/P.M. del 29/04/2013, notificata alla Cooperativa sociale **H.E.I.S. - Albero Vivo** con sede in Giovinazzo alla via A. Gioia n. 119 al n. 1094 del 30/04/2013;

PRESO ATTO che, la Cooperativa sociale **H.E.I.S.- Albero Vivo**, con nota del 30/04/2013, prot. n. 9160, comunicava la non disponibilità per motivi di organizzazione aziendale;

CHE, la Cooperativa sociale **MEDITERRANEA**, con nota del 02/05/2013 prot.n. 9264 comunicava la propria disponibilità alla gestione del servizio delle aree di sosta a pagamento senza custodia per mesi sei (6) decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'affidamento;

RITENUTO quindi, di affidare direttamente alla Cooperativa sociale **MEDITERRANEA** il servizio di gestione delle aree a pagamento, senza custodia, così come sopra individuate, alle condizioni dello schema del Capitolato che alla presente si allega per costituirne parte integrante e sostanziale ed in particolare, dell'art. 4 relativo all'importo del servizio pari ad € 39.000,00 oltre IVA;

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO che ai sensi dell'art. 1 comma 381 della Legge 24/12/2012 n. 228 pubblicata in G.U. n. 302 del 29/12/2012, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 è differito al 30/06/2013;

VISTO l'art. 163, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 che disciplina le modalità di gestione dell'esercizio provvisorio;

VISTO l'art. 163, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 trattasi di spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Determina

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato:

- 1 **Di affidare** alla cooperativa sociale MEDITERRANEA con sede in Giovinazzo alla via Marsala n. 5, il servizio di " gestione delle aree a pagamento , senza custodia, per mesi sei (6)", individuato con CIG Z0809BAB59, per l'importo di € 39.000,00 oltre IVA come per legge, da erogare secondo le modalità dell'art. 11 del C.S.A.
- 2 **Di approvare** il Capitolato per il servizio di gestione delle aree a pagamento , senza custodia che viene allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale. (Allegato A).
- 3 **Di approvare** lo schema di convenzione da stipulare con la cooperativa affidataria che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato B).
- 4 **Di impegnare** la spesa complessiva di € 47.190,00 di cui € 6.240,00 al Cap.976/1 del bilancio corrente in corso di formazione e € 40.950,00 al Cap. 985 del bilancio corrente in corso di formazione.
- 5 **Di liquidare** e pagare con successivo atto tecnico contabile la suddetta spesa per l'affidamento della gestione delle aree a pagamento , senza custodia, per mesi sei (6) decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'affidamento alla Cooperativa sociale MEDITERRANEA con sede in Giovinazzo alla via Marsala n. 5 previa verifica dell'ufficio di Polizia Locale.
- 6 **Di inviare** la presente determinazione al Segretario Generale affinché proceda alla stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria.
- 7 **Di dare** atto che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
- 8 **Di trasmettere** copia del presente provvedimento alla Cooperativa sociale MEDITERRANEA e al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
- 9 **Di trasmettere**, altresì, copia del presente provvedimento alla Giunta in fase cognitiva e di controllo

Il Dirigente IV Settore-Polizia Locale
f.to Dott. Filomeno Camporeale

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Dott. Angelo Domenico DECANDIA, responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi degli artt.151, comma 4°, 153 comma 5° del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la copertura finanziaria della spesa di € 47.190,00 di cui € 6.240,00 al Cap.976/1 del bilancio corrente in corso di formazione con registrazione dell'impegno contabile n. *473* e € 40.950,00 al Cap. 985 del bilancio corrente in corso di formazione con registrazione dell'impegno contabile n. *472*

5106 1304

Impegno registrato contabilmente il *06/5/2013*.

L'addetto all'ufficio impegni



Il Dirigente Settore Finanziario
f.to Dott. Angelo Domenico Decandia

Allegato A

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI AREE DI SOSTA A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA MEDIANTE PARCOMETRI, NEL TERRITORIO COMUNALE DI GIOVINAZZO. - CIG N. Z0809BAB59.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato speciale di appalto ha per oggetto l'organizzazione del servizio di gestione delle aree di sosta, individuate sul territorio comunale, circa n. 1.500 posti auto così suddivisi: n. 400 circa attivi per tutto l'anno, n. 1.100 circa attivi nel solo periodo estivo, destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma **da riscuotere mediante parcometri**.

ART.2 - DESCRIZIONE DELL'APPALTO

Nelle aree riportate nell'allegato "A" la sosta sarà subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo appartenenti alla tipologia Parcometro.

Sono inclusi nel servizio e quindi a carico della Cooperativa aggiudicataria:

- il controllo, senza custodia, con proprio idoneo personale delle aree di sosta a pagamento;
- la fornitura dei bollettari per gli accertamenti al C.d.S.;
- la fornitura al proprio personale dipendente del necessario vestiario.

Nell'espletamento del servizio la cooperativa aggiudicataria dovrà osservare tutte le disposizioni dettate dall'Amministrazione Comunale e contenute nel presente capitolato provvedendo costantemente al controllo del servizio previsto. Le funzioni suddette saranno effettuate da personale dipendente della cooperativa e abilitato a termini di legge a svolgere tale attività .

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO E PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

L'appalto avrà la durata di mesi sei (6), decorrenti dalla data della sottoscrizione del contratto o, se antecedente, da quella di consegna del servizio.

Si procederà all'appalto del servizio ricorrendo alla procedura dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163 del 14/4/2006.

ART. 4 - AMMONTARE DELL'APPALTO

Il valore stimato dell'appalto semestrale , valutato ai fini della normativa applicabile, è di Euro 39.000,00 (Euro trentanovemila/00), oltre I.V.A.

ART. 5 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La cooperativa aggiudicataria è responsabile verso l'Amministrazione Comunale del buon funzionamento del servizio nonché dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dal presente capitolato e, nell'esecuzione del servizio di cui trattasi, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge concernenti il servizio stesso nonché alle disposizioni espressamente dettate dall'Amministrazione comunale ed in questo contenute.

E' l'esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica, previdenziale e sociale degli addetti al servizio di cui al presente capitolato ed è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed ad assumerne a suo carico tutti gli oneri relativi.

La cooperativa aggiudicataria, durante il periodo contrattuale, sarà considerata responsabile dei danni che, dall'espletamento del servizio o comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale, che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere che possa essere avanzato da terzi in dipendenza del servizio di cui trattasi.

Il Comune non si assume nessuna responsabilità per danni o incidenti che si verifichino e che vedano coinvolti gli Ausiliari del traffico né si assume in tal caso alcuna responsabilità per danni o

incidenti che si verificano durante il loro servizio.

Eventuali responsabilità civili per atti e/o fatti inerenti e/o conseguenti alla gestione del servizio delle aree di sosta a pagamento gravano esclusivamente sulla cooperativa aggiudicataria che è tenuta a stipulare adeguata assicurazione.

ART. 6 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il Comune affiderà alla cooperativa aggiudicataria del servizio la sorveglianza delle aree di sosta a pagamento, lo stesso deve essere attivato con le seguenti modalità:

presenza di n. 4 unità lavorative (soci di cooperativa o da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e determinato) dal 1° maggio al 31 ottobre, con orario di lavoro pari ad almeno n. 20 ore settimanali;

presenza di ulteriori n. 3 unità (soci di cooperativa o da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e determinato) dal 1° giugno al 30 settembre, con orario di lavoro pari ad almeno n. 20 ore settimanali.

Le fasce orarie di espletamento del servizio affidato saranno comunicate mensilmente dall'Amministrazione comunale.

Ai suddetti incaricati, che dovranno essere dipendenti della cooperativa, saranno conferite, con decreto ad personam del Sindaco, le funzioni di ausiliario del traffico ai sensi dell'art. 17, comma 132 legge 127/97, per l'accertamento delle violazioni in materia di sosta. Il personale avente la qualifica di Ausiliario del traffico provvederà ad accertare il rispetto delle disposizioni riguardante la sosta a pagamento dei veicoli nelle aree oggetto del servizio espletando attività di prevenzione e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale limitatamente all'accertamento delle violazioni di cui all'art. 7, comma 15, ed all'art. 157, commi 5,6 e 8 del Codice della Strada. Agli stessi è altresì affidata, nelle aree oggetto della concessione, la sorveglianza in materia di fermata o sosta vietate da apposita segnaletica o dalle norme del Codice della Strada.

Gli ausiliari del traffico potranno altresì disporre l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie alle violazioni accertate ed in particolare la rimozione del veicolo, nei casi previsti dall'art. 158, comma 2, lett. b)- c)- d) ai sensi dell'art. 215 del C.d.S., ovvero indicare nel verbale di contestazione gli eventuali motivi che impediscono l'adozione di tali sanzioni accessorie.

I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie accertate dagli ausiliari della sosta saranno di competenza del Comune, ai sensi dell'art. 208 del Codice della Strada.

Gli incaricati del servizio di cui sopra dovranno essere riconoscibili nella loro funzione con adeguato vestiario fornito dalla ditta aggiudicataria i cui segni distintivi dovranno essere preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale.

L'ausiliario del traffico, qualora coinvolto in vertenze con gli utenti in ordine ad irregolarità della sosta o ad altri problemi che coinvolgono le competenze e l'immagine del Comune è tenuto a richiedere il sollecito intervento della Polizia Municipale che dovrà assicurarne nel più breve tempo possibile. Le oblazioni "brevi mani" afferenti all'illecito di cui all'art. 207 del Codice della Strada dovranno avvenire unicamente nelle mani del personale della Polizia Municipale, con assoluto divieto di operazioni traslative dell'Ausiliario del Traffico al predetto *personale*. Le notifiche, le riscossioni, i ricorsi nonché tutte le azioni necessarie al recupero dei mancati pagamenti saranno gestiti dalla Amministrazione Comunale. A tal fine le copie dei verbali di accertamento dovranno essere trasmesse all'Ufficio di Polizia Municipale quotidianamente. Il Comune provvederà ad attivare la procedura di cui agli artt. 201 e segg. Del Codice della Strada (D.Lgs. 285/92).

Il personale ausiliario dovrà essere in regola con la normativa vigente in materia di lavoro, in particolare per quanto riguarda la copertura dei rischi derivanti dall'attività svolta, in conformità al disposto del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i. Sono a carico dell'aggiudicatario del servizio tutte le spese per la retribuzione del personale, ivi compresi assegni, indennità, contributi previdenziali ed assicurativi dovuti per legge e per il contratto collettivo nazionale dei lavoratori che a loro dovrà essere applicato.

Gli Ausiliari del Traffico dovranno sempre comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e tenere, in ogni caso, un atteggiamento consono all'incarico di pubblico

servizio cui sono preposti. In ogni caso il personale dovrà essere cortese e rispettoso verso i trasgressori ai quali dovrà fornire ogni informazione richiesta che si riferisca alla sosta e circolazione delle aree oggetto di controllo.

ART. 7 - OBBLIGHI A CARICO DELL'ENTE

L'Ente fornirà alla cooperativa assegnataria:

- la segnaletica stradale orizzontale e verticale necessaria a disciplinare, ai sensi del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, le aree interessate alla sosta a pagamento;
- la segnaletica orizzontale e verticale prevista dal Codice della Strada in vigore per i posti riservati ai disabili che si trovano all'interno delle aree interessate dall'appalto;
- la segnaletica d'informazione verticale ben visibile all'utenza riportante gli orari e le tariffe;

L'Ente si riserva la facoltà di affidare con separato atto la manutenzione ordinaria della segnaletica stradale.

ART. 8 - PENALITA'

In caso di inosservanza delle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto ovvero di svolgimento del servizio per qualità e/o quantità insufficiente rispetto ai contenuti ed alle modalità di erogazione previsti nel presente Capitolato, l'Amministrazione si riserva l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- € 150,00 (euro centocinquanta/00) al giorno in caso di sospensione o mancata effettuazione del servizio;
- € 100,00 (euro cento/00) al giorno, in caso di mancata tempestiva sostituzione del personale assente a qualunque titolo.
- € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni altra infrazione.

L'accertamento di eventuali inadempienze sarà contestato alla cooperativa a mezzo di apposita comunicazione recante la descrizione dell'inadempienza.

La cooperativa, entro tre giorni dal ricevimento, fornirà le eventuali controdeduzioni; decorso tale termine la contestazione si intenderà senz'altro accettata.

L'Amministrazione applicherà le sanzioni previste nel presente articolo tenuto conto delle eventuali controdeduzioni della cooperativa cui saranno comunicate le decisioni assunte.

L'ammontare delle penalità sarà portato in deduzione dal canone mensile successivo al mese in cui è comunicata l'inadempienza ed, occorrendo, il relativo importo sarà prelevato dalla cauzione, salvo la facoltà dell'Ente di adire l'Autorità Giudiziaria per il risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori danni.

ART. 9 - CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso delle certificazioni di cui al comma 7 dell'articolo sopraccitato.

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163.

ART. 10 - RESPONSABILITA' E POLIZZE ASSICURATIVE

Il soggetto aggiudicatario è direttamente responsabile di fronte a terzi dei danni di qualsiasi natura, sia a persone che a cose, causate in esecuzione del servizio.

La cooperativa aggiudicataria dovrà provvedere a sua cura e spese, a stipulare presso primarie compagnie assicurative idonee polizze di assicurazione a copertura dei seguenti rischi:

- responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di € 500.000,00 per ogni persona e di € 500.000,00 per danni a cose;
- a copertura dei seguenti massimali relativi ai rischi da infortunio derivanti dall'espletamento del servizio compreso il rischio in itinere:
 - a) in caso di morte € 100.000,00;

b) in caso di invalidità permanente € 150.000,00;

Tutti gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, relativi al personale addetto ai servizi in appalto, sono a carico dell'affidatario il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento delle spese a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa.

ART. 11 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento avverrà con rate mensili posticipate, previa acquisizione di fatture vistate per la regolare esecuzione del servizio dal responsabile del procedimento.

Il pagamento sarà predisposto entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura previo visto di avvenuta esecuzione del servizio.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del dirigente responsabile del servizio riguardo ai tempi e modi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- e) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- f) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto;
- g) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento.

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento del deposito cauzionale salvo il risarcimento dei maggiori danni.

L'inadempimento delle norme del presente capitolato come pure le ingiustificate interruzioni del servizio per più volte o altre violazioni degli obblighi assunti, danno facoltà di revocare l'affidamento e di continuare il servizio in danno dell'aggiudicatario salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

ART. 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di subappalto anche parziale del servizio.

ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 qualsiasi dato assunto a seguito della procedura di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto verrà trattato esclusivamente per finalità istituzionali.

ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti alla stipulazione e registrazione del contratto, (imposte, tasse, spese accessorie), saranno interamente a carico della "cooperativa" aggiudicataria.

ART. 17 - CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE

Foro competente per eventuali controversie relative all'esecuzione dell'appalto di servizio di cui al presente capitolato è quello di Bari.

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA
IL COMUNE DI GIOVINAZZO E LA COOPERATIVA SOCIALE TIPO B
AI SENSI DELL'ART. 5 LEGGE 381/91 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DELLE AREE DI
SOSTA A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA MEDIANTE PARCOMETRI

L'anno _____ il giorno, nella sede municipale, innanzi a me dott. Segretario generale del comune di Giovinazzo, legittimato _____

Sono comparsi

il dott. _____, che interviene nel presente atto nella sua qualità di dirigente del IV settore "Polizia Locale", legittimato alla sottoscrizione del presente atto, ai sensi dell'art.107 comma3 lett.c) del d.lgs. n. 267/2000, in nome, nell'interesse e per conto del comune di Giovinazzo, che di seguito per brevità verrà chiamato Comune con sede a _____ via _____ n. C.f. _____ rappresentato iusto decreto sindacale n. . del _____

E

La cooperativa sociale _____ che di seguito verrà chiamata Cooperativa, con sede a _____ via _____ n. .. c.f. _____ Iscritta all'Albo Regionale delle cooperative sociali, nella sezione "B" al n. nella persona del suo legale rappresentante signor _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ abilitato alla sottoscrizione del presente atto.

VISTI

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, della Legge 381/91; l'articolo 20 della Legge 52/96 e gli articoli 2 e 7 della L.R.Puglia n. 21 del 1993;

PREMESSO

Che il Comune di Giovinazzo, al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, indicate nell'art. 4 della Legge 381/91 e successive modificazioni, in applicazione dei principi contenuti nell'articolo 6 della Legge Regionale n.21 del 01/09/1993, intende stipulare la presente convenzione con la Cooperativa sociale/Consorzio (che agisce per conto delle associate)

Che con deliberazione di G.C. n.77 del 26/04/2013 si stabiliva di provvedere all'affidamento del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento, senza custodia, ad un soggetto terzo da selezionare tra le cooperative sociali di tipo "B";

- che con l'affidamento alla Cooperativa sociale/Consorzio delle attività oggetto della convenzione il comune si pone i seguenti obiettivi: assicurare un servizio indispensabile ai cittadini, attraverso un sistema di gestione che consenta anche di favorire i soggetti svantaggiati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'art. 5 della Legge 381/91, all'art. 6 della L.R. n. 21/93, all'art. 20 della Legge 52/96 in materia di forniture di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi;

Tutto quanto innanzi premesso, tra le parti, come in epigrafe rappresentate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 Oggetto

Il Comune di Giovinazzo, come innanzi rappresentato dal dirigente del IV settore dott.-----
----- affida alla Cooperativa sociale/Consorzio -----con sede a..... Via n° ... il servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento, senza custodia,, approvato con delibera di G.C. n. del . In particolare, il servizio comprende tutte le attività descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 2 Durata

La convenzione per la gestione del servizio ha la durata di mesi sei (6) a partire dalla data della sua stipulazione. L'amministrazione comunale si riserva, comunque, la facoltà di recedere dalla stessa per motivate ragioni di interesse pubblico, anche prima della scadenza, dando un preavviso di tre mesi.

Il servizio dovrà essere avviato entro e non oltre 30 giorni dalla stipula della presente convenzione.

ART.3 Obblighi della cooperativa

Con la stipulazione della presente convenzione la Cooperativa sociale/Consorzio, a mezzo del suo legale rappresentante, si impegna ad organizzare ed espletare tutte le attività previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Inoltre, si impegna ad adempiere ai seguenti obblighi:

- a) organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa persone in condizione di svantaggio, come previsto dall'art. 4 della Legge 381/91 e dall'articolo 2 della legge regionale n. 21/1993;
- b) impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività, così come prescritti nell'art.6 del Capitolato Speciale d'Appalto. Gli operatori devono essere riportati in un elenco debitamente sottoscritto e contenente tutte le informazioni possibili a definire la posizione e professionalità di ognuno (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio, ecc.). A tal fine, la cooperativa si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati;
- c) nominare quale responsabile dello svolgimento delle attività e responsabile degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate il Sig.
- d) rispettare per il personale impiegato nell'attività e per le persone svantaggiate inserite tutte le norme e gli obblighi assicurativi, applicando le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali;
- e) assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di assicurazioni obbligatorie, prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
- f) assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti del comune o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione del servizio;

- g) garantire, sulla base del corrispettivo concordato, l'assunzione n. _____ persone a tempo, appartenenti alle tipologie indicate dall'art. 4 della Legge 381/91 e dall'art. 2 della legge regionale n. 21/93, per tutta la durata della convenzione;
- h) trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa rispettando il decreto legislativo n. 196/2003;
- i) seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.
- j) trasmettere al comune un elenco nominativo delle persone svantaggiate inserite al lavoro contenente, per ogni persona, la tipologia di svantaggio, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/part time), la data di assunzione, il numero delle giornate ritenute utili (effettiva presenza al lavoro, ferie, malattie e infortuni);
- k) rendere edotti i suoi incaricati delle norme operative generali, fermo restando che in ogni caso operano sotto la sua diretta esclusiva responsabilità;
- l) rispettare le indicazioni che il responsabile del servizio, individuato dal competente organo dell'amministrazione comunale, impartirà per il più efficiente raccordo tra il Comando di Polizia Locale e gli Uffici della Cooperativa;

ART. 4 Organizzazione del servizio

L'organizzazione del servizio prevede il controllo delle aree a pagamento senza custodia così come previsto dall'art. 2 del C.S.A. che si allega alla presente convenzione per costituirne parte integrata e sostanziale (allegato A).

ART.5 Corrispettivo

Il corrispettivo semestrale spettante alla cooperativa affidataria per l'organizzazione e la gestione del servizio e per l'esecuzione delle attività previste, è definito nell'importo semestrale complessivo di € ----- oltre IVA, come per Legge.

Tale compenso copre tutti i costi di gestione del servizio che, a titolo esemplificativo si riportano qui di seguito: spese di personale, acquisto di vestiario, bollettari per gli accertamenti al C.d.S.. Il comune si impegna a pagare detto corrispettivo mensilmente entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura. Sono ad esclusivo carico del soggetto gestore tutte le spese del personale adibito al servizio, nessuna esclusa od eccettuata, ivi comprese le spese per assicurazioni obbligatorie, oneri di sicurezza, spese di formazione.

ART. 6 Finalità di reinserimento lavorativo

A garanzia dell'effettiva realizzazione delle finalità di recupero e reinserimento lavorativo delle persone svantaggiate, la cooperativa dovrà predisporre un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per ciascuna delle persone svantaggiate che intende impiegare per l'espletamento delle attività relative alla gestione del servizio. Le modalità di intervento a favore di tali soggetti competono, nel rispetto del progetto personalizzato predisposto, alla cooperativa. Il comune provvederà, tramite il competente ufficio DI Polizia Locale a monitorare l'andamento dei programmi di recupero e/o reinserimento lavorativo. A tal fine, la cooperativa, tramite il suo legale rappresentante si impegna a trasmettere al dirigente responsabile del servizio i progetti personalizzati predisposti entro e non oltre 30 giorni dalla stipulazione della presente convenzione e una relazione quadrimestrale sull'andamento dei progetti personalizzati e sugli obiettivi conseguiti.

ART.7 Risoluzione della convenzione

La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali, qualora a seguito di contestazione scritta degli addebiti una delle parti persista nelle inadempienze rilevate.

In particolare, il comune potrà chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- mancato corretto svolgimento dei progetti di reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati;
- grave inadempimento della cooperativa ad uno degli obblighi relativi alla organizzazione e gestione del servizio, così come previsti nel C.S.A.
- inidoneità del personale impiegato per l'esecuzione del servizio;
- grave disservizio segnalato dagli utenti o rilevato dall'amministrazione comunale;
- riduzione dei giorni di prestazione delle persone svantaggiate inserite superiore al 20 % rispetto a quello previsto;
- cancellazione dal registro regionale delle cooperative di cui all'art. 4 della legge regionale n.21/93;

La risoluzione anticipata del contratto potrà avvenire anche in caso di concordato preventivo, fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico dell'aggiudicatario.

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento del deposito cauzionale salvo il risarcimento dei maggiori danni.

La cooperativa potrà chiedere la risoluzione della presente convenzione in caso di ingiustificato ritardato pagamento del corrispettivo da parte del comune per oltre tre mesi.

ART.9 Divieto di cessione di contratto e di subappalto

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di subappalto anche parziale del servizio.

ART.10 Garanzie

A garanzia della regolare esecuzione del servizio la cooperativa costituirà una cauzione di € pari al 10 % dell'importo semestrale del corrispettivo mediante fidejussione rilasciata da idoneo istituto nei modi previsti dall'art.113 del D. lgs.v 12/04/2006 n.163 valida per la durata della convenzione che verrà restituita 30 giorni dopo la scadenza.

ART.11 Controversie

Foro competente per eventuali controversie relative all'esecuzione dell'appalto di servizio di cui alla presente convenzione è quello di Bari

ART.12 Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della Cooperativa affidataria.

Allegati: Sono parte integrante della convenzione i seguenti allegati:

- iscrizione all'Albo Regionale nella sezione "B";
- elenco operatori;

- elenco persone svantaggiate;
- Capitolato Speciale d'Appalto firmato per accettazione;
- garanzia fidejussoria.

Il Comune nomina quale suo referente il Signor a cui la cooperativa si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo e gestionale.

Per la Cooperativa Sociale/Consorzio

Per il Comune

PUBBLICAZIONE

Publicata all'Albo Pretorio del Comune al n. 761 il - 9 MAG. 2013
e vi rimarrà

per 15 giorni.

IL MESSO COMUNALE



IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Teresa De Leo

Copia conforme per uso amministrativo

Giovinazzo, li - 9 MAG. 2013



A handwritten signature in cursive script, likely belonging to the General Secretary, Dott.ssa Teresa De Leo.